

**MUNICIPIO ROMA X****DIREZIONE TECNICA**

Servizio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria
Edilizia Scolastica - Immobili – Impianti Tecnologici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO/ PRESCRIZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI:**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI NEGLI EDIFICI
COMUNALI DEL MUNICIPIO ROMA X.**

PERIODO 11 mesi dal 01.02.2018 al 31.12.2018

Importo dell'appalto:	€	647.000,00
di cui:		
A. per canoni	€	264.000,00
B. per lavori	€	375.000,00
C. oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	€	8.000,00

Impresa:

Domicilio:

Telefono:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Nicola DE BERNARDINI)

IL PROGETTISTA

(P.I. Arnaldo Di Cicco)



Sommario

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART.2 FORMA DELL'APPALTO :AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESSE - VARIAZIONI AL PROGETTO	4
ART.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE	6
<i>OPERE A MISURA</i>	<i>6</i>
ART. 3A PRESTAZIONI E FORNITURE INERENTI L'APPALTO	8
ART. 3B VARIAZIONE AL NUMERO DEGLI IMPIANTI	10
ART. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI	10
ART.5 OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE.....	11
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
ART. 6B PRESCRIZIONI TECNICHE	12
1. GENERALITA'	12
2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE	14
2.1. GRUPPO DI TRAZIONE (PER IMPIANTI A FUNE)	15
2.2. CENTRALINA OLEODINAMICA E CILINDRO PISTONE (PER IMPIANTI OLEODINAMICI)	15
2.3. QUADRO DI MANOVRA.....	15
2.4. OPERATORE MOVIMENTO PORTE.....	16
2.5. BOTTONIERE DI PIANO E DI CABINA.....	16
3. PRESCRIZIONI ESECUTIVE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO.....	19
ART. 9 CAUZIONE	19
A) CAUZIONE DEFINITIVA.....	19
B) FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE	20
C) GARANZIA FIDEIUSSORIA NEL CASO DI CONCORRENTI RIUNITI.....	21
ART. 10 ASSICURAZIONI	21
ART.11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	21
1) CONDIZIONI GENERALI	21
ART.12 ANTIMAFIA	22
ART.13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVOROCONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA	24
ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI	26
ART. 15 PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI	30
ART. 16 CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE	30
A) CONTO FINALE	30



B) COLLAUDO.....	31
C) MANUTENZIONE	31
ART. 17 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA	32
A. CORRISPETTIVI PREVISTI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESERCIZIO	32
B. PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA	33
C. PRESTAZIONI DI PRONTO INTERVENTO PER REPERIBILITÀ' OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO.	33
ART. 18 OPERE IN ECONOMIA	34
ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE	34
ART.20 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE	35
ART.21 CONDOTTA DEI LAVORI	36
ART. 22 PIANO PER LA SICUREZZA	37
ART. 23 DIRETTORE DI CANTIERE.....	40
ART. 24 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE.....	41
ART. 25 ONERI VARI	42
ART. 26 OCCUPAZIONE DI SUOLO	46
ART. 27 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI.....	47
ART. 28 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI	47
ART. 29 PENALITÀ'	49
1.1) VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA REGOLANTE I SUBAPPALTI.	49
1.2) MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI	49
1.3) INOSSERVANZA ALLE NORME DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO DI CUI ALL'ART. 23:	50
1.4) INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE:.....	50
1.5) MANCATO RISPETTO DEGLI ONERI DELL'APPALTATORE PER INADEMPIENZE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26:	51
1.6) PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI	51
ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	53
ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	54
ART. 32 COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO	54
ART. 33 CONTROVERSIE	55
ART. 34 TARIFFA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE MENSILE DI MANUTENZIONE	56



CAPO PRIMO

NORMATIVA GENERALE

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

MANUTENZIONE GESTIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI O IN USO A ROMA CAPITALE COMPRESI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X.

ART.2 FORMA DELL'APPALTO :AMMONTARE DELL'APPALTO - OPERE COMPRESSE - VARIAZIONI AL PROGETTO

L'Appalto è aggiudicato a MISURA . L'importo complessivo dei lavori – da valutarsi **a misura** - compresi nell'appalto ammonta a € 375.000,00 (euro trecentosettantacinquemila/00), € 264.000,00 (euro duecentosessantaquattromila/00) per canoni, € 8.000,00 (euro ottomila/00) per Oneri Sicurezza, ed € 4.000,00 (euro quattromila/00) per opere in economia.

L'importo delle opere della sicurezza, già incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre I.V.A. nella misura del 10% pari ad € 65.100,00 (euro sessantacinquemilacento/00).

Tale ammontare viene indicato ai soli effetti amministrativi, e, tenuto conto della particolare natura dell'appalto, potrà subire qualsiasi aumento o diminuzione senza che per questo la ditta appaltatrice possa avanzare alcuna richiesta di compenso.

A titolo semplicemente indicativo il quadro economico complessivo è il seguente:

N° Progr.	DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	Importo delle singole categorie di lavoro	TOTALI
	CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA		
	CANONI	264.000,00	
	OPERE FALEGNAMERIA	2.000,00	
	OPERA MURATORE	5.000,00	
	OPERE FABBRO	5.000,00	
	OPERE ELETTROMECCANICHE	363.000,00	
	Importo totale dei lavori da compensare a misura	639.000,00	
	IMPORTO TOTALE A BASE D'APPALTO	647.000,00	
	di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.000,00	
	Opere in economia	€ 4.000,00	
	Rimborso a fattura	€ 0	



Potranno pertanto conseguentemente variare le quantità dei lavori e forniture, che saranno valutate con i prezzi unitari della Tariffa Prezzi Opere Impiantistiche ed. 2012 approvata con Delibera G.C. n°197/13 con riguardo agli impianti ascensori, impianti servoscala, piattaforme elevatrici e barriere elettromeccaniche, che costituisce parte integrante del presente Capitolato particolare d'appalto.

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo o qualitativo, possono essere ammesse e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art.17 del presente C.S.A.

Rimane salva ed impregiudicata comunque la facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del D.lgs 50/2016 (recesso per volontà della Stazione Appaltante) ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere compensi e/o riconoscimenti economici che eccedano quanto previsto dallo stesso articolo. L'appalto in oggetto segue le Leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Comune di Roma,, C.E.I., A.S.L ecc. e quant'altro, nulla escluso abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.

La presentazione dell'offerta implica che l'Appaltatore abbia verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, abbia visitato le infrastrutture oggetto d'appalto, abbia preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'appaltatore, con la firma del contratto, assume l'obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.



ART.3 DESCRIZIONE DELLE OPERE
OPERE A MISURA

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire gli interventi per la manutenzione e l'esercizio degli impianti ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici, barriere elettromeccaniche installati o che verranno installati durante il corso dell'appalto negli edifici di proprietà comunale, nonché di quegli impianti dei quali l'Amministrazione deve curarne la manutenzione e l'esercizio anche se installati in edifici non facenti parte del patrimonio comunale, o comunque ricadenti nel territorio di competenza del Municipio Roma X.

IMPIANTI COMPRESI NELL'APPALTO

SEDE PROPRIETA'	INDIRIZZO	Consistenza impianti
IMPIANTI CATEGORIA "A"		
ABITAZIONI		
	VIA G.INGRAO 8-12-14-18-20-22-24-26	8
	VIA G. VINCON 7-11-21-23-27-29	6
	VIA U. CAGNI 10 - 52 pal C scale A e B	3
	VIA D. BAFFICO 23	4
	VIA D. BAFFICO 45	4
	VIA A. RUTA 7 scale A e B	2
	VIA E. PICCHIO 4-6-8-10-11-12-15-19-23	9
	VIA M. FASAN 9-15-23-29-35-38-38-38-39-41-43-47-49-51	14
	L.MARE DUCA DEGLI ABRUZZI 58- 64	2
	VIA A. FORNI 22 pal.E sc.le A e B	2
	VIA D. STIEPOVICH 146	1
	VIA A. CRISCIANI 66- 72- 90	3
	VIA DELLE AZZORRE 277- 279 - 281	3
	P.zza ENER BETTICA 4 - 7	2
	VIA A. ZOTTI 67 sc.A - 79 scale A e B	3
	VIA C. DEL GRECO 120 (pal .A sc .A e B) (pal B scale A e B)	4
	VIA C. CASANA 147 (pal. G sc. Ae B) (pal H scale A e B)	4
	VIA C. CASANA 220 sc. A - B -C	3
	VIA F. STORELLI 52 sc. A e B	2
	VIA G. VINCON 22 - 22 -22-36	4
	VIA DEL SOMMERGIBILE 29/A - 31	2
	VIA U. CAGNI 26/A - 28 - 51 - 51	4
	VIA A. FORNI 21 - 39 - 39 - 39	4
	VIA D. BAFFIGO 95 sc. A e sc. B	2
	P.za L. GASPARRI 19 - 27	12
	VIA VASCO DE GAMA 140 - 142	12
	VIA DELLE AZZORRE 316 pal A-B-C-D-E	5



	VIA V. PETRA 105	5
	VIA V. PETRA 200	6
	VIALE A. OTTAVIANI 151	7
	VIA T. SIGNORINI 4- 5-6-16	11
	VIA C. MACCARI 84 - 86 - 88	3
	VIA G. PREVIATI 23 - 24	7
	VIA DI SAPONARA 240	4
	VIA D. MORELLI 30 - 32 -34 - 36 -38 -40	10
	VIA B. ROMAGNONI 23	5
SCUOLE		
	VIA DEL SAGITTARIO 4	1
	VIA A. FUNI , 81	1
	VIA G. DA SANGALLO 11	1
	VIALE VEGA 91	1
	C.SO DUCA DI GENOVA ,135 (M. POLO)	1
	VIA MAR ROSSO 68	1
	VIA DELLE AZZORRE 314	1
	VIA M. FASAN 58	1
	VIA DI DRAGONA 445	1
	VIA G. A. SCARTAZZINI 25	1
	VIA STESICORO 115	1
	VIA N. MASCARDI 11	1
	VIA DI DRAGONE, 451	1
	VIA RUSPOLI 80	1
	VIA C. BESCHI 12	1
	VIA CLES , 34	1
	VIA CILEA, 269	1
	VIA BEDOLLO snc	1
	VIA BEDOLLO snc	1
	VIA A. FUNI 41	1
	VIA CHIGLIA 266	1
	VIA M. CAROTENUTO 20	1
	VIA DE LULLO 98	1
	VIA DE LULLO 110	1
	VIA DI CASTELPORZIANO 516	1
	VIA F. ORIOLI, 34-40	1
	VIA G. A. SCARTAZZINI	1
	VIA E. VISCONTI, 5 (GARRONE)	1
	VIA C. SEGURANA 2 edif. A e B	2
	VIA DELLE QUINQUEREMI 19	1
	VIA IDROSCALO, 82	1
	VIA CAPO DELLE ARMI, 80	1
	VIA D. BAFFICO 143	1
STAZIONE L. OSTIA	VIA OSTIENSE (Disattivato)	1
STAZIONE L. OSTIA	VIA DEI ROMAGNOLI	1
STAZIONE L. OSTIA	VIA PUNTA DEL SARACENO	1

no

h



UFFICI MUN.LI OSTIA	VIA DEL LIDO 6	1
UFFICI MUN.LI ACILIA	PIAZZA DI CAPELVENERE, 21	1
UFFICI MUN.LI ACILIA	PIAZZA DI CAPELVENERE, 21	1
VIGILI URBANI OSTIA	LUNGOMARE P. TOSCANELLI 180	1
COLONIA MARINA	LUNGOMARE P. TOSCANELLI 182 (vittorio)	1
COLONIA MARINA	LUNGOMARE P. TOSCANELLI 182 (ostello)	1
ANFASS OSTIA	VIA DEL SOMMERGIBILE 11	1
BIBLIOTECA	VIA COZZA, 7	1
EDIFICIO RES.LE OSTIA	VIA U. CAGNI, 26 (Piattaforma)	1
SCUOLA ELEM.-ACILIA	VIA E.GARRA,40 (Piattaforma)	1
CENTRO ANZIANI	VIA MONTI DI S. PAOLO (Piattaforma)	1
CATEGORIA "D" MONTASCALE		
UFFICI MUNICIPALI-	VIA CLAUDIO 1	1
UFFICI MUNICIPALI-	P.ZZA DELLA STAZIONE VECCHIA	2
SCUOLA MEDIA-OSTIA	VIA CAPO DELLE ARMI 80	2
SCUOLAMEDIA OSTIA	VIA MAR ROSSO 68	1
ASILO NIDO- OSTIA	VIA DEL SAGITTARIO 4	1
SCUOLA ELEM-OSTIA	VIA DELLE SALINE 4	1
SCUOLA ELEM-ACILIA	VIA C. BESCHI 12	1
SCUOLA ELEM-	VIA G.BIAGI, 44	1
SCUOLA ELEM-	VIA G.BIAGI, 47	1
EDIFICIO RES.LE	VIA T. SIGNORINI,16 INTERNO ed ESTERNO	2
EDIFICIO RES.LE	VIA G. PREVIATI 24 sc. .B e sc. C	2
EDIFICIO RES.LE OSTIA	VIA A. CARABELLI 106	1
		0

TOTALE IMPIANTI CATEGORIA "A" N . 232
TOTALE IMPIANTI CATEGORIA "D " N. 16

TOTALE COMPLESSIVO IMPIANTI	N. 248
------------------------------------	---------------

ART. 3A PRESTAZIONI E FORNITURE INERENTI L'APPALTO

Vengono nel seguito elencati gli elementi essenziali costituenti l'appalto; tale elenco è da intendersi in senso indicativo e non limitativo.

L'appalto dovrà comprendere infatti tutte le opere necessarie a mantenere in ottimo stato di conservazione e di funzionamento gli impianti oggetto dell'appalto stesso.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:

- a) *la manutenzione quindicinale per ciascun impianto;*
- b) *La verifica semestrale (per gli ascensori di categoria "A" e "B"), e annuale (per i montacarichi di categoria "C" e "D");*
- c) *Assistenza all'Organo Tecnico di Controllo durante le ispezioni periodiche e straordinarie;*

NO di



- d) *Segnatura delle funi di trazione per indicare lo stazionamento delle cabine mobili ai piani;*
- e) *Esecuzione della manovra a mano d'emergenza di pronto intervento anche a richiesta telefonica oppure segnalata attraverso sistema di telesorveglianza e per l'intero arco delle 24 ore in modo di poter prestare soccorso ad eventuali utenti rimasti accidentalmente bloccati all'interno della cabina mobile per sopravvenuto guasto.*

In merito alle prestazioni di cui al presente punto e), la Ditta appaltatrice provvederà ad indicare un recapito telefonico di pronto intervento al quale l'utenza dovrà fare riferimento:

Tale recapito telefonico, dovrà essere attivo anche dopo il normale orario di lavoro e nei giorni festivi e la Ditta appaltatrice dovrà dare ampia diffusione di tale servizio di pronta reperibilità agli utenti, attraverso l'apposizione di cartelli e targhe all'interno delle cabine mobili degli impianti ascensori, sulle porte dei locali macchinari ed al piano terra in corrispondenza degli interruttori d'emergenza.

Le segnalazioni di richiesta di pronto intervento possono essere effettuate oltre che nei modi suddetti, anche dalla Direzione Lavori e da ogni altro organismo preposto alla Sicurezza ed alla salvaguardia della pubblica incolumità: pertanto, la Ditta appaltatrice dovrà inderogabilmente attivarsi nell'espletamento di detto servizio di reperibilità oltre il normale orario di lavoro, anche se richiesto da dette Istituzioni.

- f) *Esecuzione delle riparazioni necessarie per ripristinare il regolare funzionamento degli impianti;*
- g) *Interventi mensili di manutenzione sugli impianti ascensori che l'Amministrazione Comunale consegnerà alla Ditta appaltatrice attraverso regolare verbale ma che per particolari esigenze potrebbero essere mantenuti fermi dalla Direzione Lavori;*
- h) *L'esecuzione dei lavori, previo ordine scritto dalla Direzione Lavori per:*
- *Adeguamento degli impianti alle norme di legge;*
 - *Riparazioni di danni causati da terzi e per cause non imputabili a difetti di manutenzione o negligenza negli interventi;*
 - *Esecuzione degli interventi a seguito di prescrizioni effettuate dagli Ispettori dell'Organo Tecnico di Controllo;*
 - *Rifacimento parziale o totale di parti di impianto che per vetustà ed obsolescenza non garantiscono le normali condizioni di sicurezza.*
- i) *Fornitura, su richiesta della Direzione Lavori di mano d'opera specializzata, per prestazioni di servizi di guardiania, e nello specifico il servizio di apertura e chiusura delle porte di sicurezza degli impianti di ascensore ubicati presso la Stazione Lido Nord (orario di apertura ore 07.00 e chiusura ore 22.00 per tutti i giorni della settimana festivi e feriali compresi.*
- j) *Fornitura dei servizi di pulizia bisettimanale e disinfezione mensile dei due impianti di ascensore a servizio della Stazione Lido Nord.*



Forniture

Fanno parte integrante dell'appalto, compensate nell'ambito degli importi previsti degli importi di cui al quadro economico, le seguenti forniture:

- A) La fornitura in opera di lampade elettriche di segnalazione e per illuminazione delle cabine mobili, dei vani corsa e dei locali macchinari.
- B) La fornitura in opera di tutti i materiali ed apparecchiature occorrenti per le operazioni di manutenzione a partire dall'interruttore generale di emergenza e, questo compreso, che dovessero essere riparate o sostituite, anche per usura, per garantire la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti stessi.

ART. 3B VARIAZIONE AL NUMERO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale durante il corso dell'Appalto, si riserva la piena ed insindacabile facoltà di:

- A) *Sospendere l'esercizio di uno o più impianti di cui al precedente elenco e ripristinare il funzionamento in qualsiasi momento;*
- B) *Includere nell'appalto altri impianti che saranno dati in consegna alla Ditta appaltatrice con regolare verbale anche se ricadenti in circoscrizioni diverse da quelle oggetto dell'appalto;*
- C) *Escludere dall'appalto, in qualsiasi tempo, quegli impianti, anche se compresi nel precedente elenco, che l'Amministrazione Comunale intenda escludere dall'esercizio e/o manutenzione, e, per particolari esigenze, affidarli ad altra Ditta appaltatrice senza che, per questo, da parte dell'Impresa aggiudicataria possano essere sollevate eccezioni di alcun genere o pretendere indennizzi o compensi particolari oltre quelli previsti dal presente capitolato.*

ART. 4 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ai fini di quanto disposto dall'art. 84 del D.lgs50/2016 e, i lavori che formano oggetto dell'appalto, appartengono alla seguente categoria, delle quale viene indicato l'importo a base d'asta:

Categoria OS4 classifica III, IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI; cat. prevalente, importo € 647.000,00.

Sono implicitamente comprese, nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

**ART.5 OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche (es. disinfezione fondi fossa) che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio, nonché' ordinare ad Enti Notificati la verifica degli impianti oggetto del presente Appalto.

Nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/16, l'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due procedure:

- a) *pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita determinazione dirigenziale;*
- b) *rimborso all'Appaltatore previa emissione di fattura quietanzata e vistata dalla D. L. e preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso, l'ammontare della fattura, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa.*

ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al D.lgs 81/08 e s.m.i. vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in zone confinate e spazi ristretti), alle disposizioni di cui al D.lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. lgs 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché' le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio



dei Ministri 1 marzo 1991 e s.m.i. sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.

In particolare:

- 1) *I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.*
- 2) *L'uso di elettroutensili ed attrezzature in grado di produrre rumore I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).*

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 6B PRESCRIZIONI TECNICHE

1. GENERALITA'

I lavori dovranno essere condotti con solerzia e con mezzi adeguati:

agli effetti del controllo e delle verifiche agli impianti cui è tenuta la ditta, secondo le prestazioni del presente Capitolato, **la ditta stessa dovrà redigere mensilmente un rapporto dove annoterà dettagliatamente gli interventi effettuati con la data e le osservazioni sul funzionamento degli impianti. Detto rapporto dovrà essere tassativamente presentato entro e non oltre la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono gli interventi oggetto del resoconto medesimo.**

La ditta è obbligata a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, negli stabili ove sono installati gli impianti ascensori e montacarichi, lavori affidati ad altre ditte anche se alle dipendenze di altri uffici del Comune.

Qualora i lavori debbano eseguirsi in edifici pubblici o stabilimenti in esercizio, la ditta dovrà uniformarsi agli eventuali regolamenti interni vigenti per questi e dovrà condurre i lavori di sua competenza in modo da non recare disturbo od intralcio al buon funzionamento dei servizi che si svolgono negli edifici stessi.

Qualora per l'esecuzione di riparazioni o prescrizioni dell'organo di controllo viene sospeso l'esercizio di un impianto, la ditta è obbligata ad informare immediatamente l'ufficio preposto alla sorveglianza dell'appalto, specificando le ragioni della sospensione e la prevista durata di essa.

I lavori dovranno eseguirsi a piè di opera: tuttavia la ditta potrà essere autorizzata a trasportare in officina e riportare in opera, a tutto suo rischio e spese, le parti da riparare, sentita la Direzione dei lavori, nei casi in cui si reputi assolutamente indispensabile.

La ditta deve far sì che un suo incaricato si presenti ogni giorno presso la Direzione dei Lavori per ricevere ordini, riferire sull'andamento dei lavori in corso e vistare l'apposito registro delle comunicazioni di servizio ecc., e che un adeguato numero di operai e tutto il materiale necessario per i lavori urgenti, possano essere messi prontamente a disposizione della direzione lavori.

Infine la ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente l'Ufficio in occasione delle visite dell'Organo Tecnico di controllo al fine di consentire ai funzionari addetti alla Direzione Lavori di intervenire, qualora questi lo ritenessero necessario, alla visita stessa.

Dei verbali rilasciati dal predetto Ente, una copia dovrà essere consegnata alla Direzione dei lavori entro quindici giorni ed una copia dovrà essere inserita nel libretto di immatricolazione dell'ascensore, custodito nel locale macchina.

Qualora per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico anche per deposito materiali, macchinari ed attrezzature, l'impresa ha l'obbligo di esibire agli agenti comunali, l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo e dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per l'occupazione di suolo non comunale, l'impresa è obbligata al rispetto dei regolamenti vigenti.

Per l'apertura di cavi su suolo pubblico l'impresa provvederà alla richiesta della licenza di apertura cavi, pagando i relativi diritti amministrativi.

Nella richiesta dovrà essere rappresentato "LAVORI CONTO COMUNE".

I ripristini saranno pertanto a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutti i regolamenti sui cavi stradali, circolazione stradale, di Polizia Urbana ecc.



2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed essere sottoposti al benessere della Direzione lavori prima della loro installazione.

Ove esistenti, nel settore specifico, dovranno essere scelti materiali provvisti di marchi I.M.Q. o marchi ad esso equiparati secondo la normativa C.E.E.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Rimane la facoltà di possibile rifiuto da parte del D.L. , in qualunque momento dell'appalto, di non accettare materiali e/o componenti che dovessero risultare deperiti dopo l'introduzione nel cantiere ovvero che per QUALUNQUE ULTERIORE CAUSA risultassero non conformi alle caratteristiche tecniche previsti dagli atti di gara, ovvero non fossero conformi alle norme tecnico-costruttive di settore, od ancora risultassero inadatti al corretto e sicuro funzionamento degli impianti, od ancora di livello di qualità inferiore agli standard costruttivi attuali, residuando tale facoltà nell'esclusivo ed insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

Potranno essere installati solamente i materiali preventivamente accettati dal Direttore Lavori.

Le opere nonché i relativi materiali impiegati devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti: nel merito l'appaltatore è tenuto a rilasciare la documentazione di legge espressamente prevista dal DM 22 gennaio 2008 n°37, sia per quanto riguarda i lavori eseguiti a carico degli impianti che con riguardo ai materiali che dovranno essere sempre accompagnati dai relativi certificati di omologazione, quest'ultimi rilasciati degli enti preposti per legge.

Nell'ambito della normativa da rispettare, sono comprese le norme tecniche UNI e CEI di settore e/o ulteriori norme che seppur non espressamente richiamate, si intendono integralmente e



sostanzialmente assunte quale riferimento inderogabile per l'accettazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il rinnovamento degli impianti o di loro parti che per vetustà non siano più suscettibili di riparazioni e/o in grado di assicurare normali condizioni di sicurezza, e la realizzazione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite, dovranno essere eseguiti secondo la normativa di riferimento di cui all'art. 7.

In particolare le apparecchiature e componenti elettromeccaniche dovranno avere le seguenti caratteristiche:

2.1. GRUPPO DI TRAZIONE (PER IMPIANTI A FUNE)

Argano costituito da gruppo riduttore con corona elicoidale in bronzo fosforoso e vite senza fine in acciaio, il tutto a bagno d'olio, chiuso in basamento di ghisa, cuscinetti reggispinta, albero lento, puleggia di trazione, elettromagnete per freno; il tutto perfettamente livellato.

Tali gruppi di trazione dovranno esser del tipo "Alberto Sassi", "Nuova M.G.T.", o similari.

2.2. CENTRALINA OLEODINAMICA E CILINDRO PISTONE (PER IMPIANTI OLEODINAMICI)

Centralina oleodinamica contenente l'olio in cui è immerso il motore elettrico accoppiato alla pompa volumetrica, e fornita con tutti i componenti quali: gruppo valvole, filtro silenziatore, pompa a mano, protezione del motore per mezzo di termistori di massima temperatura, termostato olio (70°), attenuatore di pulsazioni, rubinetto di esclusione, tamponi antivibranti, pressostati di minima e di massima pressione di sovraccarico, attacco per manometro di controllo, resistenza riscaldamento valvola, termoresistenza 500 watt (riscaldamento olio), attacchi per scambiatori di calore e indicatore di livello olio esterno, del tipo "G.M.V.", "I.G.V." o similari.

2.3. QUADRO DI MANOVRA

Quadro di manovra del tipo elettronico con scheda a microprocessore con selettore incorporato con rifasamento automatico ai piani estremi, controlli sulla eccitazione e diseccitazione dei contattori di potenza e sul tempo corsa sia in grande che in piccola velocità con possibilità di programmazione secondo le variabili di funzionamento di ogni impianto direttamente sul posto d'installazione attraverso apposito terminale con connessione seriale al quadro stesso.

Stazionamento della cabina ai piani a porte chiuse e senza alimentazione del motore porte durante la corsa.

Sul quadro di manovra deve essere previsto un relè elettronico di controllo delle fasi a salvaguardia delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto e dovrà essere del tipo "Elettroquadri", "I.G.V." o similari.



I quadri di manovra per impianti oleodinamici dovranno esser equipaggiati inoltre con una apparecchiatura elettronica "SOFT-STARTER" al fine di eliminare gli elevati picchi di corrente dovuto allo spunto (I avv.)

2.4. OPERATORE MOVIMENTO PORTE

Con le parti scorrevoli su cuscinetti completi di parte motrice di controllo e frenatura, pattini per l'accoppiamento alle porte di piano, tipo "Dapa", "Selecom", "I.G.V." o similari.

INFORMAZIONI PER LA MANOVRA (Apparecchiature elettromeccaniche da installare nel vano corsa)

Interruttori magnetici bistabili o puntatori elettronici comandati da appositi contatti magnetici Nord-Sud montati su piastre registrabili in alluminio ancorate alle guide di scorrimento, tipo, "I.G.V." o similari.

2.5. BOTTONIERE DI PIANO E DI CABINA

Bottoniera di cabina con pulsanti luminosi antivandalo e con sistema braille con numero "n" fermate + pulsanti "ap", "cp", "alt", e "all.", gemma luminosa per allarme ricevuto, segnalatore di posizionamento cabina e citofono collegato con il locale macchinario.

Bottoniere di piano con pulsanti luminosi antivandalo e con sistema braille, gemma luminosa per allarme ricevuto sulla bottoniera del piano terra, segnalatori di posizionamento cabina, posto esterno citofonico per comunicare direttamente con la cabina mobile ed interruttore a chiave per la chiamata, nel caso di edifici scolastici. Tali bottoniere dovranno essere del tipo "D.M.G." o similari

3. PRESCRIZIONI ESECUTIVE A CARICO DELL'APPALTORE

- A. *La verifica quindicinale per ciascun impianto dovrà essere effettuata da un operaio manutentore munito di certificato di abilitazione a manutentore di ascensori e montacarichi di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942 n. 1415, coadiuvato da un operaio e dovrà comprendere la pulizia, lubrificazione e regolazione dei macchinari nonché la pulizia della fossa extracorsa da ogni materiale di qualsiasi natura e specie in essa esistente, entro ogni quindicina del mese.*
- B. *La verifica semestrale (per gli ascensori di categoria "A" e "B") ed annuale (per i montacarichi di categoria "C" e "D") dovrà essere effettuata secondo il disposto dell'art. 19 comma 4 del D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963.*
- C. *La manovra a mano d'emergenza, anche se richiesta telefonicamente, dovrà essere eseguita con estrema tempestività, come già specificato al precedente articolo B.*



Gli interventi di riparazione per ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto dovranno essere realizzati nel più breve tempo tecnicamente possibile (al massimo entro e NON OLTRE le 24 ore successive dalla richiesta).

Qualora risulti che il fermo sia stato causato da manomissioni da parte di terzi, la ditta dovrà immediatamente porre fuori servizio l'impianto ascensore ed eliminare qualsiasi situazione di pericolo che possa compromettere l'incolumità e la sicurezza degli utenti, sporgere denuncia presso gli organi di Polizia ed informare tempestivamente la Direzione lavori, che, accertata la natura e l'entità delle riparazioni, emetterà ordinativo di lavoro semprechè le cause non siano imputabili a difetti di manutenzione o negligenza degli interventi e/o ad altre cause e responsabilità ascrivibili all'appaltatore. In tale ultima circostanza, quest'ultimo sarà tenuto - A PROPRA CURA ED ONERE ECONOMICO E SENZA ECCEZIONE ALCUNA - all'esecuzione dei lavori ed opere di qualsivoglia natura necessari al corretto e sicuro ripristino funzionale dell'impianto.

Effettuate le necessarie riparazioni, l'impianto ascensore potrà essere riattivato soltanto a seguito di verifica straordinaria da parte dell'Organo Tecnico di Controllo e copia della denuncia sporta presso gli organi di Polizia dovrà essere trasmessa alla Direzione lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi. La Ditta dovrà assicurare la presenza continuativa di una persona che risponda al recapito telefonico di ricevimento chiamate, per interventi di riparazione e di pronto intervento, garantendo un adeguato sistema di telesorveglianza, dalle ore 8 alle ore 17 di tutti i giorni feriali, e per quanto riguarda il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Al di fuori degli orari sopra menzionati e nei giorni festivi, dovrà essere attivato il servizio di pronta reperibilità, attraverso un recapito telefonico di pronto intervento, attivo anche in orario notturno e festivi.

Le operazioni di pronto intervento sul posto dovranno essere evase dall'appaltatore entro e non oltre il tempo massimo di mezz'ora, decorrente dalla segnalazione ricevuta dall'utenza e/o dall'Amministrazione. In caso di mancato intervento rispetto alla predetta tempistica, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 29.

La ditta dovrà provvedere affinché gli operai manutentori effettuino mensilmente una visita agli impianti fermi per eseguire la manovra a mano dei macchinari e verificare e curare la pulizia e lubrificazione dei vari organi elettromeccanici, quali motore, paracadute, pulegge, guide, freni, portine, cancelli, serrature, ecc.

Gli impianti dovranno comunque trovarsi sempre nelle condizioni di poter essere messi in funzione in qualsiasi momento.



Per tutti gli impianti sia in esercizio che per quelli fermi oggetto dell'appalto, le visite dovranno essere effettuate nei giorni prestabiliti d'accordo con la Direzione dei Lavori e dovranno essere registrate nell'apposita scheda, che a cura della Ditta manuttrice, dovrà esser posta nel locale macchina, una per ciascun impianto insieme con il libretto di immatricolazione in modo da essere facilmente controllabile dalla Direzione Lavori.

In detta scheda dovranno altresì essere annotati TUTTI gli interventi effettuati sugli impianti. Nel caso che il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore e informarne immediatamente la Direzione lavori.

La Ditta dovrà, INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI dall'ultimazione di ogni singolo lavoro, restituire l'ordinativo con allegata una distinta dettagliata dei materiali impiegati con indicato il numero d'ordine, la quantità ed il prezzo unitario della Tariffa dei materiali forniti e posti in opera per impianti ascensori, impianti servoscala, piattaforme elevatrici e barriere elettromeccaniche che costituisce parte integrante del presente Capitolato Particolare d'Appalto.

Allo scadere del termine fissato per l'esecuzione di ogni ordinativo di lavoro, i locali interessati dai lavori dovranno risultare completamente liberi dai materiali di risulta e da attrezzi e mezzi di lavoro.

N.B.: Ogni ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell'appalto e come tali passibili, per ogni singolo caso, delle penalità di cui all'art. 29 del presente Capitolato.

ART. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Integrano la disciplina dell'appalto, anche se non allegati:

- *Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;*
- *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per le parti in vigore;*
- *Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145;*
- *il presente Capitolato Speciale;*
- *il Testo Unico in materia di sicurezza ed igiene dei posti di lavoro D.lgs81/08;*
- ***Tariffa dei Prezzi Regione Lazio OO PP Opere impiantistiche ed edili ediz. 2012 approvata con Delibera G.C. n°197/13***

Sono da intendersi altresì parte integrante e sostanziale del presente appalto i contenuti, riferiti alle seguenti norme e leggi



- Norme C.E.I., U.N.I., prescrizioni A.S.L., anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto ed in particolare:
 - *DD.P.R. 29.5.63 n. 1497: Approvazione del regolamento degli ascensori ed i montacarichi in servizio privato;*
 - *D.P.R. 9.2.87 n. 587: Attuazione delle direttive C.E.E. n. 84/529 e n. 86/312 relative agli ascensori elettrici (E.N. 81.1);*
D.P.R. n. 268/94: attuazione della direttiva CEE n. 90/486 relativa agli ascensori elettrici ed idraulici (E.N. n. 81.2)
- pareri espressi dalla commissione di studio delle norme per gli ascensori e montacarichi in servizio privato ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 1497 del 29.5.63;
 - *prescrizioni contenute nelle norme di unificazione;*
 - *UNI 3172-64 ascensori elettrici singoli con argano a frizione, in servizio privato, portate, cabine, vani corsa e locali del macchinario;*
 - *UNI 5600-65 Gruppi di due ascensori elettrici con argano a frizione in servizio privato. Portate, cabine, vani di corsa e locali del macchinario;*
 - *prescrizioni dell'I.S.P.E.S.L. e della ASL RMA e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da circolari del C.N.R.;*
 - *D.p.r. 236/89: Regolamento di attuazione dell'art. 1 delle legge 9 gennaio 1989 n. 13;*
 - *Legge 22 gennaio 2008 n° 37 : Norme sulla sicurezza degli impianti;*
 - *D.lgs. n. 162 del 30.4.1999.*

La Ditta è inoltre tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, per la manutenzione e l'esercizio degli impianti oggetto del presente appalto.

ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in Roma _____

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.30, punto 2 .

ART. 9 CAUZIONE

a) Cauzione definitiva



Al momento della sottoscrizione del contratto o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10 % dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

In caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria, è aumentata di tanti punti percentuali quanti eccedono il 10% , nel caso di ribasso superiore al 20% l'aumento è di due punti per ogni punto di ribasso eccedente il 20% secondo le modalità indicate dall'Art. 103 del D.lgs 50/2016

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data dell'emissione del Certificato di Collaudo Finale Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione, secondo le modalità indicate nel sopracitato Art. 103.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di *quindici* giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

L'istituto fideiussore, di cui all'art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell'impresa obbligata né il beneficio della decadenza di cui all'Art. 1957 C.C. né può opporre l'eventuale mancato pagamento del premio

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l'Amministrazione o soggetto appaltante.

b) Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg., sempre a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

c) *Garanzia fideiussoria nel caso di concorrenti riuniti*

Nel caso di riunione di concorrenti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, e con responsabilità pro quota nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale

ART. 10 ASSICURAZIONI

E' onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltante, della seguente polizza:

1. **Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore a **2.000.000 di Euro**, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale minimo di 500.000 Euro, danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

La copertura assicurativa della polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza deve essere trasmessa, dal contraente alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

ART.11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1) Condizioni generali

Ai fini del presente articolo e secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di



importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs 50/2016

2) Condizioni aggiuntive

a) **Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire, all'Amministrazione stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.**

b) L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13

c) **L'Appaltatore e' tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi,** fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni di cui al D. lgs 159/11 in materia di antimafia.

d) L'Amministrazione Comunale provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.

ART.12 ANTIMAFIA

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).



Tuttavia, le Imprese subappaltatrici, dovranno comunque produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi,

L'Amministrazione Capitolina procederà , per quanto detto in precedenza, all'acquisizione della predetta documentazione antimafia utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell'impresa produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all'art. 10 L 575/65, la prescritta "comunicazione".

Ai fini dell'ottenimento della documentazione antimafia, si riporta l'elenco dei documenti necessari da produrre in sede di istanza per l'ottenimento della documentazione antimafia:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
4. n.b. ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 2 e 4 (se il socio di maggioranza è una persona giuridica) per Consiglio di Amministrazione della società si intende il Presidente del C.d.A. l' amministratore delegato e i consiglieri.
5. Per componenti del collegio sindacale si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
6. L'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
7. Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
8. N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documenta-zione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che



esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:

1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
2. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla CCIAA riferite alle suddette società consorziate.
3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, l'Amministrazione può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., l'Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione della parte rimanente delle spese.

Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all'art. 10 comma 7 DPR 252/98 e s.m.i. di cui al D.lgs 159/11.

Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, dal comma 3 dell'art. 10 e dal comma 1 dell'art. 12 del DPR/98.

ART.13 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore e' tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l' Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore e' responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016 e all'art. 174 del medesimo Decreto.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore e' inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08.



Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore e' inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all'art. 29 punto 1.1 lett. e).

In caso di ritardo, da parte dell'appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 13 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 .

ART. 14 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

a) Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'appaltatore e' tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori



agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 29 punto 1.3 lett. a).

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire **prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione**, da parte dell'Amministrazione, al subappalto, come già specificato al punto 2 lett. a) dell'art. 11 "Disciplina del subappalto". Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all'art. 29 punto 1.3 lett. a).

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo lavori di dettaglio, per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, ovvero in funzione anche delle tempistiche di intervento disposte preventivamente dal Direttore Lavori in relazione a singole esigenze di servizio.

Il programma, che è inderogabilmente impegnativo per l'appaltatore e come tale dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa, dovrà evidenziare:

- **l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle singole attività di manutenzione programmate, con riguardo a ciascun impianto;**
- **le attività da svolgere con riguardo alle norme tecniche e costruttive di settore e/o di legge;**

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa **entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta**, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 15 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Direttore Lavori sia espresso, il programma operativo si intende approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale è tenuto obbligatoriamente al rispetto dei termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo eventuali modifiche al programma operativo in corso, preventivamente accertate ed autorizzate dal Direttore Lavori, resesi necessarie per comprovate esigenze non prevedibili.



Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art. 29 punto 1.3) lett. d).

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- *delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;*
- *della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;*
- *delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;*
- *dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.*

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori dovrà essere aggiornato di conseguenza.

Tutti gli eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art. 16.

d) Consegne parziali

Nel caso di consegna parziale, ove ne ricorsero le condizioni nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Qualora l'ulteriore consegna intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei lavori, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario la scadenza contrattuale potrà essere prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate successivamente, deducibili dal programma operativo suddetto, con conseguente aggiornamento del programma stesso.



Nel caso di consegna parziale, qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori.

Ove nelle zone **non consegnate** rientrino opere **a corpo**, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all'art. 2 del presente C.S., **va contabilizzato in detrazione a misura mediante l'applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all'elenco a base d'asta, al netto del ribasso contrattuale.**

c) Sospensioni

c.1) Sospensioni preventivamente pianificate nel programma lavori approvato dall'Amministrazione

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, preventivamente individuate ed approvate dal Direttore Lavori per il tramite del programma lavori, **non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.**

c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione e dal programma operativo dell'Impresa.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.



La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore.

Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all'Appaltatore alcun compenso.

ART. 15 PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

Vedasi quanto indicato in precedenza

ART. 16 CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

a) Conto finale

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'appaltatore al Direttore dei Lavori della stazione appaltante, la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'appaltatore. La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, il Direttore Lavori provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui all'art. 29 punto 1.3) lett. e).

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articolo.

Qualora l'appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore o dal suo rappresentante.



In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

b) Collaudo

Ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità ai sensi del D. lgs. 50/2016, le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D.lgs 50/2016, salvo inadempienze dell'appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Costituisce specifico obbligo dell'appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

c) Manutenzione

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione e della manutenzione delle opere/impianti oggetto del presente appalto, restando pertanto a carico e totale spese dell'Impresa stessa, senza quindi diritto ad alcun compenso, tutti gli interventi di riparazione, sostituzione di apparati/componenti di qualsivoglia entità e/o tipologia che si rendessero necessari fino al momento del Collaudo e/o del Certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa rimane comunque responsabile dei difetti e dei vizi di costruzione, nono soltanto fino all'approvazione degli atti di collaudo finale e/o di emissione del Certificato di regolare esecuzione ma, anche di quelli rilevati e/o che dovessero insorgere DOPO L'EMISSIONE DEL Collaudo e/o del Certificato di Regolare esecuzione.

Le opere di manutenzione saranno ordinate dal D. L. all'Impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione/conservazione/riparazione di cui sopra, l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, il Direttore lavori applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art. 29



punto 1.3) lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

ART. 17 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno valutate con i prezzi lordi di cui al successivo art. 34 con la **Tariffa dei prezzi 2012 per le opere edili, stradali, impiantistiche ed idrauliche – anno 2012 – approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 197/2013**, per impianti ascensori, impianti servoscala, piattaforme elevatrici e barriere elettromeccaniche che costituisce parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto.

L'Amministrazione Capitolina, in considerazione dell'anzianità di servizio che caratterizza gli impianti in manutenzione ed allo scopo di garantire necessari interventi finalizzati alla sicurezza degli stessi, si riserva la facoltà di utilizzare i fondi derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa appaltatrice, per l'esecuzione di ulteriori lavori a salvaguardia della incolumità pubblica.

In sede di contabilizzazione dei lavori, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'incremento **(o riduzione)** percentuale previsto dalla Deliberazione G.C. n. 162 del 26 marzo 2002, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, stabilirà – in sede di ordinativo – di riconoscere o meno l'incremento **(o la riduzione)** di che trattasi, giustificando tale scelta con specifica analisi dei prezzi.

I Prezzi di cui sopra si intendono al lordo del ribasso di aggiudicazione del presente appalto.

a. Corrispettivi previsti per le attività di Manutenzione ordinaria ed esercizio

Per ogni impianto verrà corrisposto un canone come compenso mensile a corpo, per le prestazioni di cui all'art. 3B dalla lettera A alla lettera H.

Se uno o più impianti dovessero essere fermati o rimessi in funzione o iniziare la loro attività come impianti nuovi, durante il corso di un mese, i canoni mensili previsti per impianti in funzione, saranno valutati proporzionalmente alla corrispondente frazione del mese (considerato di trenta giorni).

Non sarà corrisposto nessun canone durante la frazione o frazioni del mese in cui detti impianti sono rimasti fermi.

La fornitura e posa in opera di tutti i materiali inerenti l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3B lettere I ed L, saranno valutati a misura, con i prezzi lordi di cui alla predetta Tariffa prezzi per impianti ascensori, impianti servoscala, piattaforme elevatrici e barriere elettromeccaniche che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto, comprensivi degli oneri per lo smontaggio e l'allontanamento dei materiali sostituiti.



Per quanto sopra, nessun specifico corrispettivo sarà corrisposto alla Ditta per le esecuzione delle predette operazioni di smontaggio ed allontanamento.

E' fatto obbligo alla Ditta di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori, perché possa tempestivamente provvedere a far rilevare la qualità e le quantità dei materiali messi in opera che rimarrebbero nascosti o inaccessibili a lavori ultimati. In caso contrario dette quantità non verranno contabilizzate

b. Prestazioni di mano d'opera

Eventuali prestazioni di mano d'opera, la cui necessità dovrà essere inderogabilmente accertata ed autorizzata preventivamente dal Direttore Lavori, verranno contabilizzate in base ai costi orari della manodopera pubblicati dal Ministero Lavoro e Politiche sociali con riferimento al personale operaio delle imprese metalmeccaniche ed installazione impianti, vigenti alla data di aggiudicazione dell'appalto.

I costi orari di cui sopra saranno maggiorati della percentuale per spese generali (13% tredici per cento) e quello per utile all'Impresa (10% dieci per cento), quest'ultima da computarsi sull'importo già maggiorato del 13%.

Il ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore sarà applicato sulla percentuale complessiva delle spese generali ed utile di impresa, come precedentemente calcolata.

c. Prestazioni di pronto intervento per reperibilità' oltre il normale orario di lavoro.

La mano d'opera per le prestazioni di pronto intervento eseguite al di fuori del normale orario di lavoro, di cui all'art. 3B lettera E, sarà contabilizzata in base ai costi orari della manodopera pubblicati dal Ministero Lavoro e Politiche sociali con riferimento al personale operaio delle imprese metalmeccaniche ed installazione impianti, vigenti alla data di aggiudicazione dell'appalto.

I costi orari di cui sopra saranno maggiorati della percentuale per spese generali (13% tredici per cento) e quello per utile all'Impresa (10% dieci per cento), quest'ultima da computarsi sull'importo già maggiorato del 13%.

Il ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore sarà applicato sulla percentuale complessiva delle spese generali ed utile di impresa, come precedentemente calcolata.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od



inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

ART. 18 OPERE IN ECONOMIA

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Il ricorso a tali prestazioni è inderogabilmente sottoposto alla previa verifica circa la presenza delle condizioni di applicabilità di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016: dette prestazioni saranno compensate con i prezzi di Tariffa indicata in precedenza, per quanto concerne i materiali ed i mezzi d'opera, , mentre per la mano d'opera si farà riferimento a quanto espressamente sopra indicato in merito alle prestazioni di manodopera.

Dette prestazioni saranno soggette al ribasso contrattuale, secondo le modalità già indicate in precedenza.

ART. 19 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore rate di acconto di importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo delle ritenute di legge...

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore.

L'ammontare delle opere, detratto l'importo relativo agli oneri della sicurezza, è assoggettato al ribasso d'asta.

In caso di sospensione totale dei lavori, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verrà operata una ritenuta dello 0,50% (zerocinquantapercento).

In sede di SAL, l'appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture emesse delle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell'appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l'appaltatore utilizzi proprio



personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore.

ART.20 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dall'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un **Direttore del cantiere ed il Capo Cantiere**, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici diplomati o Assistenti diplomati alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 21,22, 23, 24, e 25.

In considerazione della peculiarità degli interventi facenti parte del presente appalto, nel corso dell'appalto stesso, a proprio insindacabile giudizio il Direttore dei lavori della stazione appaltante si riserva la possibilità di interpellare un organismo tecnico ovvero un soggetto terzo qualificato (esterno all'appalto), a cui affidare, nel rispetto delle procedure previste dal D. lgs. 50/2016, accertamenti e/o controlli specialistici e/o altre verifiche tecniche, che fossero necessarie per il buon fine dell'appalto stesso. Gli eventuali interventi tecnici correttivi che si rendessero necessari all'esito dei predetti accertamenti dovranno essere eseguiti a totale spese e cura dell'impresa appaltatrice, senza alcun aggravio e/o esborso economico da parte della stazione appaltante.

Resta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento danni ai sensi art. 2043 c.c. che l'Amministrazione potrà intraprendere nei confronti dell'appaltatore per comprovata ed accertata sussistenza di danni cagionati dall'appaltatore stesso in conseguenza e per effetto di imperizia, negligenza e/o di condotta omissiva da egli eventualmente tenuta nel corso dell'appalto.

**ART.21 CONDOTTA DEI LAVORI**

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e nella restante documentazione facente parte dei Libretti matricolari e dei progetti originari degli impianti ascensori e edè altresì tenuto a seguire le istruzioni e direttive imposte dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità in capo all'appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 29 punto 2

L'Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità tecnico-professionale e della condotta del proprio Direttore del Cantiere e del Capo Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.



Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della Direzione Lavori della stazione appaltante e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di legge.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico previa congrua determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori negli orari suddetti.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità.

ART. 22 PIANO PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro **5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima**, dovrà presentare **il Piano Operativo di Sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, **nonché un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento**, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs81/08.

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che

riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, consegnare al Direttore Lavori della stazione appaltante copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza. La mancata produzione da parte dell'appaltatore, della documentazione sinora indicata costituisce causa di nullità del contratto di appalto di cui trattasi.

All'atto dell'inizio dei lavori e quindi in sede di consegna lavori, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i .

L'Impresa e' obbligata ad inserire nel Piano operativo di sicurezza, i seguenti elementi ed indicazioni operative essenziali ed inderogabili:

- *il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;*
- *le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;*
- *le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;*
- *i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;*



- *dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;*
- *le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassature, sbadacciate, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;*
- *particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;*
- *quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.*

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- *Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;*
- *L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.*

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Direttore dei lavori della stazione appaltante..

**ART. 23 DIRETTORE DI CANTIERE**

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere dell'appaltatore e' direttamente responsabile:

- *della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi agli atti contrattuali oggetto del presente appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;*
- *della corretta conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto tecnico-normativo e legale, compreso specificamente l'obbligo del rispetto integrale della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, con riguardo sia alla impresa appaltatrice e sia per conto dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori;*
- *del rispetto di tutte le norme e disposizioni di legge richiamate nel presente Capitolato.*

A tal fine il Direttore di Cantiere dell'appaltatore dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno.

Nessuna lavorazione oggetto del presente appalto potrà essere eseguita senza la continuativa sorveglianza da parte del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere, entrambi dell'appaltatore. In assenza di detto personale direttivo, il Direttore Lavori potrà disporre la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore del cantiere dovrà altresì curare:

- a) *che il Piano operativo di sicurezza, di cui ai precedenti punti sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni; In caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere per conto dell'appaltatore e' tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del Direttore Lavori della stazione appaltante, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;*
- b) *che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti ne' a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Comunale;*
- c) *che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione*



Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 24 "Controllo del personale impiegato in cantiere";

- d) *il Direttore di Cantiere e' tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore dei Lavori della stazione appaltante, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere medesimo.*

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo **alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.**

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Direttore Lavori.

ART. 24 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'Appaltatore e' tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici autorizzate.

Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore e' tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere e' tenuto a provare la propria identità.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'appaltatore e' tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del Direttore di cantiere ed essere esibito, su richiesta, al Direttore dei Lavori.



Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori **non sono compresi negli elenchi di cui sopra,** verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell'Appaltatore, **la penale prevista nel successivo articolo 29 punto 1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.**

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

ART. 25 ONERI VARI

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, oltre agli adempimenti esplicitamente previsti nel presente Capitolato, i seguenti oneri:

- A) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- B) Le spese occorrenti per eseguire prove ed esperimenti di qualunque genere intesi a riconoscere la qualità dei materiali da impegnarsi, senza che la Ditta possa pretendere alcun compenso particolare per questi titoli né alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi nei lavori in dipendenza delle suddette prove;
- C) Le spese inerenti alla progettazione delle opere che si rendessero necessarie per adeguare gli impianti alle norme di legge, predisponendo rilievi, accertamenti, disegni, relazioni tecniche e quanto altro occorra per la presentazione della documentazione di rito all'autorità preposta, per l'ottenimento delle relative certificazioni;
- D) **Le spese per l'assicurazione contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi, derivanti alla ditta nella sua qualità di manuttrice degli impianti oggetto dell'appalto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivante all'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria degli impianti ed ai funzionari e personale dell'Amministrazione Comunale comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, con massimali di copertura non inferiori a 2.000.000 di Euro. La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia Assicuratrice che sia di gradimento dell'Amministrazione Comunale.**

A garanzia della effettuata iscrizione all'assicurazione, è **fatto obbligo alla Ditta di rimettere alla Direzione Lavori, copia autentica originale di detta polizza assicurativa, corredata di una speciale dichiarazione della Società Assicuratrice, dalla quale risulti che nella polizza in questione sono compresi soltanto gli impianti oggetto dell'appalto e che le coperture**



assicurative per la responsabilità civile verso terzi esplicitate nella polizza, vengono estese all'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria degli impianti ed ai funzionari e personale dell'Amministrazione Comunale comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori;

- E) Le spese per i disegni, copie cianografiche e dattiloscritte, stampati necessari allo svolgimento dell'appalto;
- F) Le spese occorrenti per rilievi misurazioni, apparecchi per pesature od altro necessario per la compilazione dei preventivi e consuntivi;
- G) Far sì che un suo rappresentante qualificato si presenti, ogni qualvolta richiesto, presso l'Ufficio dirigente per ricevere ordini, comunicazioni o per riferire sull'andamento dei lavori in corso;
- H) Le spese per la custodia, in locali o spazi adatti per deposito di qualsiasi materiale secondo quanto sarà ordinato dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per il tempestivo allontanamento ed il conseguente trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta ivi compresi eventuali detriti e calcinacci derivanti da interventi di rinnovamento o adeguamento di impianti ascensori, che rimarranno di proprietà dell'impresa, salvo che la Direzione Lavori non ordini il trasporto al magazzino dell'Amministrazione Comunale di alcuni materiali di cui si preveda il reimpiego, così che i luoghi di lavoro risultino agibili e sgomberi di materiali di risulta, detriti ed attrezzature;
- I) Le spese per il pagamento del corrispettivo spettante all'Organo Tecnico di controllo per le visite periodiche o straordinarie e delle tasse di Concessioni Comunali, anche se riferite ad anni precedenti e mai pervenute o successivi a quello in corso, per l'esercizio degli impianti ascensori, mediante i relativi bollettini di c/c.p. Le spese di cui sopra saranno rimborsate alla Ditta appaltatrice, senza alcuna provvigione, annotandole nel Registro di Contabilità e senza essere assoggettate al ribasso o aumento d'asta. Le eventuali pene pecuniarie per ritardato pagamento degli stessi, se imputabili alla Ditta, saranno a carico della stessa.

Ove nel corso di verifiche straordinarie dell'Organo di Controllo, effettuate a seguito di lavori di riparazioni, sorgesse la necessità di sostituire parti di impianto risultate difettose, queste, saranno a completo carico dell'Impresa;

- J) Le spese per il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Organo Tecnico di Controllo per visite particolari agli impianti su richiesta della Direzione dei Lavori in seguito ad opere di revisioni degli impianti stessi.

La spesa relativa sarà rimborsata alla Ditta secondo le modalità previste alla precedente lettera "L" comma 2°.



K) La spesa per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.

L) **La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione.**

Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori.

La Ditta dovrà inoltre, **senza alcun compenso**, porsi **a disposizione dell'Ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari nonché per l'espletamento di pratiche quali volture e rinnovo di licenze d'esercizio, denunce di smarrimento libretti di immatricolazione e richieste di duplicato degli stessi, presso gli uffici competenti.**

Nessun compenso oltre il canone mensile stabilito nel presente Capitolato può essere richiesto dalla Ditta per olii, grassi, stracci, detersivi o altro occorrente, per le verifiche e la pulizia degli impianti.

M) Gli oneri necessari per mettere a disposizione **un'autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell'appalto secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di C.C. n° 58/1999 per n° 5 (cinque) giorni alla settimana**, in considerazione del fatto che trattasi d'appalto di natura tecnologica, manutentiva e non rientrante tra quelli individuati dall'ultimo capoverso dello stralcio della Delib.ne C.C. n. 58/99 che di seguito si riporta.

(Si riporta testualmente il dispositivo della Deliberazione di C.C. n. 58/99: "Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione di una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi – per tutta la durata dell'appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell'automezzo il quale sarà reso in favore dell'Amministrazione ed a carico dell'appaltatore in base all'orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. E' comunque fatta salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell'appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all'Amministrazione la verifica



degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a garantire e mallevare l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra".

Sempre nella medesima deliberazione, al paragrafo 6°, vengono inoltre stabilite le modalità per la messa a disposizione dell'autovettura rinviando ai Capitolati Speciali la articolazione del rapporto tra il tempo di utilizzazione dell'autovettura e l'importo dei lavori dell'appalto secondo le direttive che seguono:

importo inferiore a 300 milioni: nessun servizio;

importo compreso tra 300 milioni ed un miliardo: un giorno la settimana;

importo compreso tra un miliardo e due miliardi: due giorni alla settimana;

importo compreso tra due miliardi e tre miliardi: due giorni e mezzo la settimana;

importo compreso tra tre miliardi e cinque miliardi: tre giorni la settimana;

importo oltre i cinque miliardi: cinque giorni la settimana;

per gli appalti al di sopra delle soglie europee si può prevedere un incremento del servizio così come, per ognuno dei due settori di manutenzione ordinaria circoscrizionale (edilizia e stradale), potrà prevedersi una vettura settimanale, con oneri ripartiti proporzionalmente ai lotti in cui si suddividono gli appalti di ciascun settore")

N) L'onere della fornitura di due telefoni cellulari (completi di contratto) per i collegamenti con la Direzione Lavori e l'assistente tecnico.

O) Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

- Il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità dei vari impianti, corredate di tutti gli elaborati di progetto e tecnici richiesti per legge, ai sensi dell'art. 7 della D.M. 37/08;
- Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente ASL e, in particolare, presso l'ISPESL per gli ascensori o altri impianti.
- La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante, ove applicabile, della documentazione per esame progetto ai fini prevenzione incendi, ai sensi DPR151/11 e s.m.i..
- La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'appaltante, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
- La fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, all'avvio degli impianti.

P) OBBLIGHI PER L'IMPRESA IN CASO DI EMERGENZA:

L'Impresa ha l'obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza.

A tal fine, l'Impresa stessa **all'atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla D.L. l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.**

**Q) ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE**

La Ditta aggiudicataria **è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione.**

Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione lavori.

La ditta dovrà inoltre, **senza alcun compenso**, porsi a disposizione dell'ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari nonché per l'espletamento di pratiche quali volture e rinnovo di licenze d'esercizio, denunce di smarrimento libretti di immatricolazione e richieste di duplicato degli stessi presso gli uffici competenti.

Inoltre la Direzione dei lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere oggetto dell'appalto da eseguirsi in edifici ubicati in **circoscrizioni diverse** da quelle indicate nell'oggetto dell'appalto in questione.

Nessun compenso oltre il canone mensile stabilito nel presente capitolato può essere richiesto dalla Ditta per oli, grassi, stracci, detergenti o altro occorrente per le verifiche e la pulizia degli impianti.

ART. 26 OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessita' di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.



Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 27 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

ART. 28 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonchè a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.



L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle **canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate**, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà' di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Roma, in quanto proprietario degli impianti, e nello specifico i funzionari e addetti alla Direzione Lavori comunque impiegati, da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

Per le **controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione**, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore **non superiore ad € 12.500,00**, dipendenti o comunque connesse con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l'Appaltatore e' obbligato a aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.

L'appaltatore si obbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come validi nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusi tra il comune di Roma e il cittadino istante.

Nel caso che l'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto pena inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il Comune in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del



giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese a quest'ultima addebitate.

S'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti del Comune. Sarà infine obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

ART. 29 PENALITA'

1) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato Speciale

1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.

Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall'art. 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche

a) *Violazione della normativa di cui all'art. 11 punto 1 - 2° paragrafo:*

penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato **prima** della autorizzazione e comunque non inferiore a euro 10000 (diecimila) per ciascuna infrazione;

b) *Ritardo rispetto ai termini indicati all'art. 11 punto 1 - 3° paragrafo - lett. f) :*

per ogni giorno di ritardo e' prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) *Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 11 punto 2 - lett. a):*

penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

d) *Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 11 punto 2 - lett. b) e c) e art. 13, paragrafo 12°:*

penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.2) Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori



- e) **Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all'art. 14 lett. a) 3° e 4° paragrafo:**

Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

- f) **Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all'art. 14 - lett. a) - 5° paragrafo:**

Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

- g) **Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all'art. 14 lett.a) paragrafo 6 e paragrafo 8:**

Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

- h) **Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'art. 16, lett. c) paragrafo 7:**

Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto.

1.3) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 23:

per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

1.4) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere:

- a) **Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'art. 25, paragrafo 7:**

per l'infrazione e' prevista una penale pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore a € 500,00. Per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

**1.5) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 26:**

- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'art. 26 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 2 del presente articolo.
- per inadempienze rispetto a quanto prescritto alla lettera A) punto 20, dell'art. 26 sarà applicata una penale non inferiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno, dal momento della contestazione al momento dell'installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del nuovo codice della Strada;
- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto alla lettera A) punto 23, dell'art. 26, verrà effettuata in contabilità una detrazione pari ad € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata fornitura dell'autovettura;

1.6 Penali per mancate prestazioni

- a. Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno e per ogni impianto.*
- abis. Per ogni mancata segnalazione di interruzione del funzionamento degli impianti verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni impianto, oltre la sospensione del canone dalla data accertata di fermo dell'impianto stesso.*
- a. Per ogni mancata visita di verifica quindicinale agli impianti come prescritto all'art. 3B lettera A o per visita eseguita da personale non abilitato verrà applicata alla Ditta una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni impianto e la sospensione del canone a far data dall'ultima visita accertata sulla scheda posta all'interno del locale macchinario.*
- b. Per ogni mancata visita di verifica semestrale (per gli ascensori di categoria "A" e "B") o annuale (per i montacarichi di categoria "C" e "D") come prescritto nel predetto art. 3B, verrà applicata alla Ditta una penale di € 200,00 (euro duecento/00).*
- c. Per mancato funzionamento dell'impianto di segnalazione d'allarme, per ogni giorno e per ogni impianto verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00).*
- d. Per ritardato pagamento dei bollettini-fatture delle contribuzioni dovuto all'organo tecnico di controllo per ispezioni periodiche a norma di legge, sarà a carico della Ditta la mora prevista dalla Legge per ritardato pagamento se causato dalla Ditta stessa e la penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.*



- e. *Per inosservanza dei termini assegnati ai singoli ordini di lavoro, o a quelli stabiliti negli ordini di servizio, ed al mancato visto del registro delle comunicazioni di servizio, la ditta sarà soggetta ad una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza.*
- f. *Per mancata pulizia delle fosse di extracorsa dell'ascensore o per la presenza, nel locale macchinario, di materiali di risulta da lavori effettuati o di qualsiasi altra natura, verrà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00).*
- g. *Per mancata esecuzione delle prescrizioni dell'organo Tecnico di Controllo rientranti nella manutenzione di cui all'art. 3B lettere, A,B,C,D,E,F,G,H, entro 40 giorni dalla data del verbale di ispezione, verrà applicata una penale di € 150,00 (euro cinquanta/00) per ogni impianto.*
- h. *Per mancata presentazione nei modi e nei termini dell'organigramma di cui all'art. 26 lettera "C" oppure del rapporto mensili di cui all'art. 5B.!, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni periodo di sette giorni o frazioni di esso.*
- i. *Per mancata annotazione sulla scheda nel locale macchina degli interventi effettuati sugli impianti, oppure per la mancata comunicazione dell'impianto fermo per riparazione oltre le 24 ore successive dalla data di accertamento, oppure per la non chiarezza nella firma dell'operaio che ha effettuato l'intervento manutentorio (verifica periodica, verifica semestrale) o di riparazione, verrà applicata la penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00).*
- j. *Per ritardata restituzione, oltre il decimo giorno dalla ultimazione di ogni singolo lavoro, degli ordinativi di lavoro con l'allegata distinta dei materiali impiegati, verrà applicata la penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.*
- k. *Per mancata presentazione entro i termini stabiliti dei verbali rilasciati dall'Organo di controllo (ASL RM/A) e per ritardata presentazione del rapporto mensile di cui all'art.6B verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, per ogni impianto o per ogni rapporto.*
- l. *Per la mancata prestazione del servizio di pronto intervento oppure di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, verrà applicata una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta potrà essere passibile di denuncia, per omissione di soccorso.*



2) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale

Rientrano in tale ambito le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità.

Le penalità varieranno da un minimo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcune pretesa di qualsiasi titolo.

Art. 30 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara d'appalto, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsti dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, interpretati e modificati dal Decreto legge n. 187/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa deve inserire, nei contratti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, l'espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa, e, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa appaltatrice, laddove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori o subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla predetta normativa, il presente contratto si risolve di diritto.



La stazione appaltante potrà, in qualsivoglia momento, verificare il rispetto degli obblighi di legge.

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto eventuali modifiche del conto dedicato e/o delle persone abilitate ad operare su tale conto.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad esporre sulle fatture e su qualsiasi altro documento atto ad ottenere un pagamento da parte dell'Ente appaltante solo le coordinate bancarie del conto dedicato dichiarato in sede di stipula del contratto o con successive comunicazioni di variazione.

Eventuali difformità saranno imputabili all'impresa appaltatrice.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, dal D.lgs 50/2016, anche nei seguenti casi:

- a) *quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;*
- b) *nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;*
- c) *nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai decreti legislativi 81/08 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo Direttore Lavori.*

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dal D.lgs 50/2016.

ART. 32 COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle



comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti qualificazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs n. 50/2016.

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996, ove ricorra cessione di credito, l'amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

Nella mora dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

ART. 33 CONTROVERSIE

a) RISERVE

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, valuta l'ammissibilità di ricorrere all'accordo bonario ai sensi degli artt. 205, 206 del D.lgs 50/2016, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del Codice stesso.

b) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.

c) ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA

L'Impresa si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Deliberazione C.C. n. 126 del 24.06.96 che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'Impresa è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale ha stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

**ART. 34 TARIFFA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE MENSILE DI MANUTENZIONE****A) IMPIANTI IN FUNZIONE:**

ASCENSORE AUTOMATICO A MANOVRA REGISTRATA CAD € 120,00

MONTALETTIGHE CAD € 120,00

ASCENSORE COMUNE CAT. **A** CAD € 102,00MONTACARICHI CAT. **B** (con accompagnamento persone) CAD € 102,00MONTACARICHI CAT. **D**

(Semplici, montacarte, montavivande montascale e piattaforme elevatrici) CAD € 51,00

B) IMPIANTI FERMI SOLO PER IL PERIODO DI UNO O PIU' MESI INTERI

CANONE MENSILE SOPRAINDICATO PER OGNI TIPO DI ELEVATORE. AL 25 %

"A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Capitolato Speciale – Parte I°.

L'APPALTATORE